

STATUTO

“Associazione di promozione sociale AMICI DEL MEIC - ETS”

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita la "Associazione di Promozione Sociale Amici del Meic -ETS" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e dei doveri e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'associazione ha sede nel Comune di Roma, in via Della Conciliazione 1, e può costituire sedi secondarie sul territorio italiano.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 L'Associazione adotta come riferimenti legislativi il Decreto Legislativo 117/2017, la legge 383/2000 per la residua parte ancora in vigore, e il Codice Civile.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le attività diverse da quelle di carattere generale potranno essere esercitate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D. Lgs.117/2017 e saranno rimesse all'individuazione e attuazione del Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

2.2 In particolare l'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- sostenere le attività culturali svolte dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale;
- favorire la riflessione storica e storiografica sul Movimento Cattolico;
- promuovere lo studio e l'approfondimento teologico con particolare riferimento al ruolo dei laici nella Chiesa;
- promuovere ed intensificare i legami tra le associazioni del mondo cattolico ed in particolare la collaborazione con le Fondazioni legate alla FUCI ed all'Azione Cattolica
- favorire l'impegno nell'ambito culturale, civile e la partecipazione civica dei suoi membri;
- collaborare con la Conferenza Episcopale Italiana e con le Chiese locali per promuovere l'impegno culturale della comunità ecclesiale.

2.3 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare iniziative che promuovano la ricerca, lo studio, la formazione, la divulgazione in ambito culturale, religioso, sociale, attraverso ogni forma e mezzo che venga ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi associativi;

- promuovere e organizzare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico del MEIC;
- partecipare a iniziative promosse da altre organizzazioni su tematiche di interesse dell'associazione e stabilire convenzioni o altre forme di accordo con istituzioni e organizzazioni, sia pubbliche sia private, per realizzare progetti connessi con le finalità dell'associazione.

Inoltre, per perseguire le finalità istituzionali sopra indicate, l'Associazione può:

- accettare donazioni, erogazioni e lasciti finalizzati alle attività sociali (di immobili) nonché ricevere eredità;
- acquistare beni mobili ed immobili strumentali al migliore conseguimento dei fini sociali;
- compiere atti di straordinaria amministrazione ed alienazione di beni acquistati e/o comunque detenuti in proprietà per reperire fondi necessari alle attività istituzionali;
- accendere mutui e/o altre forme di finanziamenti per perseguire le attività sociali straordinarie e/o per il compimento di specifici progetti (ove i contributi siano sufficienti per le sole attività ordinarie);
- assumere lavoratori dipendenti ove l'attività gratuitamente prestata dagli associati risulti insufficiente a garantire il funzionamento dell'associazione.

2.4 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.5 In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nel rispetto comunque del art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 3 **Criteri ammissione associati**

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 Sono associati le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e quelle altre che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari. Il Consiglio Direttivo può ammettere come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro con l'osservanza dei limiti previsti dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

3.6- Il Consiglio Direttivo può, con opportune motivazioni, nominare soci onorari.

Articolo 4 **Perdita della qualifica di associato**

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, o per decesso

4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 Diritti e doveri degli associati

5.1 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno parità di diritti e di doveri, la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

5.2 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.3 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

5.4 E' consentito agli associati farsi rappresentare in assemblea mediante delega con le modalità e i limiti previsti dall'art.24 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

5.5 I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa. La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione.

5.6 Al fine del raggiungimento del pareggio di bilancio, ai soci potrà essere richiesto un contributo economico straordinario. Il contributo dovrà essere volontario. L'entità e le modalità di erogazione dovranno essere approvate dall'Assemblea degli associati.

5.7 La quota associativa, il contributo straordinario e qualunque altro sostegno volontario, non costituiscono titolo per vantare, da parte di nessun socio, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi e non sono rimborsabili, trasmissibili e rivalutabili.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti, in specie alla ricorrenza dei presupposti dell'art.li 30-31 del dlgs. 117/2017, i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Organo di Controllo
- Organo di Revisione
- Collegio dei Garanti.

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni e sono rinnovabili per una sola volta

6.4 Ai membri che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7 **L'Assemblea degli associati**

7.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e democratica vita dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto. La partecipazione potrà essere consentita anche attraverso opportuni strumenti informatici.

7.2 L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, in via straordinaria per le delibere dell'art. 7.5 e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

7.3 Il Presidente è tenuto alla convocazione dell'Assemblea anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito agli indirizzi e al programma associativo
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo
- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio consuntivo) dell'anno precedente
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- nominare e revocare quando previsto i componenti dell'Organo di Controllo
- nominare e revocare quando previsto il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti
- nominare e revocare quando previsto i componenti del Collegio dei Garanti
- deliberare sull'operato dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
- deliberare sull'esclusione degli associati nei casi previsti dall'art 4.4 del presente statuto
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- fissare l'ammontare della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza.

7.5 L'assemblea straordinaria viene convocata per.

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto

- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento, della Associazione
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza.

7.6 Salvo quanto previsto dagli artt. 14 e 15, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono previste dagli art. 14 e 15.

7.7 L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 L'assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge il presidente e il segretario, che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il presidente.

7.10 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti gli associati.

7.11 L'assemblea può tenersi per audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 Consiglieri, nominati dall'assemblea tra i propri Soci, il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Nomina inoltre il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere (anche all'esterno del Consiglio stesso).

8.3 Il Consiglio Direttivo viene convocato, ordinariamente o su richiesta di almeno tre consiglieri, dal Presidente. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora di svolgimento, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e va inviata ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione, secondo gli stessi criteri previste per la convocazione dell'Assemblea.

8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le riunioni del consiglio direttivo si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo. Il verbale viene approvato dal Consiglio.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
- predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- proporre all'Assemblea la quota associativa ed eventuali contributi;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 2.1 del presente Statuto;
- presentare all'assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

8.6 I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. È facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del consigliere di rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

8.7 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo devono essere effettuate alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci. I componenti così nominati terminano il mandato con gli altri componenti eletti a inizio triennio.

8.8 Il Consiglio Direttivo, quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci o il numero sei componenti diventi inferiore a quello stabilito al comma 8.1, convoca l'Assemblea. Sino all'Assemblea, il Consiglio permarrà in carica per l'ordinaria amministrazione.

Articolo 9 **Il Presidente**

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per una sola volta. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

9.3 E' autorizzato a effettuare, previo autorizzazione del Consiglio Direttivo, incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze, nonché a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.4 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.5 In caso di giustificata assenza o di impedimento del Presidente, le sue facoltà e i suoi doveri sono esercitati dal Vicepresidente.

9.6 Il Presidente che intenda presentare le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio Direttivo specificandone le motivazioni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica. Se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro del Consiglio, si procede ai sensi dell'art. 8.7 dello Statuto.

Articolo 10 Collegio dei Garanti

10.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere effettuate dalla prima assemblea alla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11 Organo di controllo e Organo di Revisione

11.1 L'Organo di Controllo è disciplinato dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e deve essere obbligatoriamente nominato nei casi ivi previsti

11.2 L'Organo di Revisione Legale dei Conti è disciplinato dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere obbligatoriamente nominato nei casi ivi previsti

11.3 Ogni Organo:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro

Articolo 12

Il Patrimonio sociale ed entrate dell'associazione

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- eventuale fondo di riserva.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

12.3 Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente atto.

12.4 Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività.

12.5 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve dallo stesso essere presentato per la sua approvazione in assemblea entro sei mesi dalla chiusura. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.4 L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di liberamente esaminarli e trarne copia.

Articolo 14

Modifiche dello statuto

14.1 Le proposte di modifica allo statuto, di trasformazione, fusione e scissione, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.3 Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente il voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.

Articolo 15

Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo

15.1 Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

15.2 Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15.3 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Articolo 16

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed in particolare al decreto legislativo 117/2017 e al Codice Civile.